



Ordine del Giorno del 8.2.2008

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 2

Deliberazione n°

4

del

8.2.2008

OGGETTO DELLA PROPOSTA

ACCORDO DI CONVENZIONE TRA AMAT S.p.A. ED IL MEDICO COMPETENTE. MODIFICAZIONI AGLI ARTICOLI 6 e 8.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- ☐ Con deliberazione n° 59 del 15/11/2006 si affidava incarico al Dott. Martino Ancona per l'attività di Medico Competente e per l'espletamento dei compiti previsti dal D.Lgs. n° 626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.
- ☐ Con medesimo atto si approvava la convenzione annuale, sottoscritta in data 22/12/2006, regolante i rapporti tra l'AMAT ed il predetto professionista;

Rilevato che:

- ☐ All'art. 6 della citata convenzione veniva stabilito il compenso annuo fissandolo in Euro 15.000,00, onnicomprensivo di tutti gli oneri. Tale compenso era rapportato all'organico dell'epoca fissato in 545 unità (pari ad € 27,53 procapite);
- ☐ All'art. 8 della medesima convenzione si stabiliva la durata del rapporto convenzionale fissandola in anni 1 a decorrere dal 01/01/2007. Nel contempo si stabiliva che la medesima andava formalmente rinnovata almeno 60 giorni prima della scadenza, per un ugual periodo;

Considerato che:

- ☐ Si è ravvisata la necessità di modificare l'importo del compenso spettante al Medico competente, legandolo alla forza media del personale rilevata trimestralmente in luogo dell'importo fisso stabilito ad inizio anno;

- ☐ È, inoltre, emersa l'esigenza di prevedere l'automatismo del rinnovo annuale della convenzione, ferma restando l'immutata facoltà aziendale di formalizzare entro 60 giorni dalla scadenza la disdetta della convenzione medesima;

Tanto premesso e considerato;

- Visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;

a voti unanimi, resi per alzata di mano

D E L I B E R A

- 1) Di apportare la seguente modificazione all'art. 6 della convenzione tra l'AMAT ed il Dott. Martino Ancona – Medico competente:
*"Per l'espletamento dell'incarico di cui alla presente convenzione e nei termini in essa previsti, l'AMAT S.p.A. riconoscerà al Dott. Martino ANCONA la somma di € 28,60 (Euro ventotto/00), per ogni agente. Tale importo è onnicomprensivo di tutti gli oneri inerenti le prestazioni di che trattasi, e sarà liquidato in rate trimestrali corrispondenti al prodotto della somma pro capite sopra indicata per la forza media trimestralmente rilevata.
Il pagamento avverrà a 30 (trenta) giorni dalla presentazione di regolare fattura."*
- 2) Di apportare la seguente modificazione all'art. 8 della convenzione tra l'AMAT ed il Dott. Martino Ancona – Medico competente:
"La presente convenzione avrà durata annuale con scadenza al 31 Dicembre di ogni anno. Essa s'intenderà automaticamente rinnovata di anno in anno, per ugual periodo, a meno di formale disdetta da notificarsi non meno di 60 (sessanta) giorni prima della scadenza."
- 3) Di dare atto che le predette modificazioni avranno vigore dal 01/01/2008, *previa sottoscrizione tra le parti di nuova convenzione, come da schema allegato.*

31/3/2008.

N° 04 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° 04 del **08.02.2008**

O G G E T T O

ACCORDO DI CONVENZIONE TRA A.M.A.T. – S.p.A. ED IL MEDICO COMPETENTE. MODIFICAZIONE AGLI ARTT. 6 e 8.

L'anno duemilaotto, il giorno 08 (otto) del mese di Febbraio, alle ore 09.30, in Taranto e nella sede della Società, si è riunito in seduta ordinaria il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

- | | | |
|------------------|------------------|-----------------|
| 1) Ing. Giuseppe | CASATELLO | Presidente |
| 2) Dott. Vito | SANTORO | Vice Presidente |
| 3) Avv. Giulio | PICARO | Componente |

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio Il Dott. Cosimo Rochira.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara valida e aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- ☐ Con deliberazione n° 59 del 15/11/2006 si affidava incarico al Dott. Martino Ancona per l'attività di Medico Competente e per l'espletamento dei compiti previsti dal D.Lgs. n° 626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.
- ☐ Con medesimo atto si approvava la convenzione annuale, sottoscritta in data 22/12/2006, regolante i rapporti tra l'AMAT ed il predetto professionista;

Rilevato che:

- ☐ All'art. 6 della citata convenzione veniva stabilito il compenso annuo fissandolo in Euro 15.000,00, onnicomprensivo di tutti gli oneri. Tale compenso era rapportato all'organico dell'epoca fissato in 545 unità (pari ad € 27,53 procapite);
- ☐ All'art. 8 della medesima convenzione si stabiliva la durata del rapporto convenzionale fissandola in anni 1 a decorrere dal 01/01/2007. Nel contempo si stabiliva che la medesima andava formalmente rinnovata almeno 60 giorni prima della scadenza, per un ugual periodo;

Considerato che:

- ☐ Si è ravvisata la necessità di modificare l'importo del compenso spettante al Medico competente, legandolo alla forza media del personale rilevata trimestralmente in luogo dell'importo fisso stabilito ad inizio anno;
- ☐ È, inoltre, emersa l'esigenza di prevedere l'automatismo del rinnovo annuale della convenzione, ferma restando l'immutata facoltà aziendale di formalizzare entro 60 giorni dalla scadenza la disdetta della convenzione medesima;

Tanto premesso e considerato;

- Visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;

a voti unanimi, resi per alzata di mano

DELIBERA

- 1) Di apportare la seguente modificazione all'art. 6 della convenzione tra l'AMAT ed il Dott. Martino Ancona – Medico competente:
“Per l'espletamento dell'incarico di cui alla presente convenzione e nei termini in essa previsti, l'AMAT S.p.A. riconoscerà al Dott. Martino ANCONA la somma di € 27,53 (Euro ventisette/53), per ogni agente. Tale importo è onnicomprensivo di tutti gli oneri inerenti le prestazioni di che trattasi, e sarà liquidato in rate trimestrali corrispondenti al prodotto della somma pro capite sopra indicata per la forza media rilevata al 1° Gennaio di ogni anno. Il pagamento avverrà a 30 (trenta) giorni dalla presentazione di regolare fattura.”
- 2) Di apportare la seguente modificazione all'art. 8 della convenzione tra l'AMAT ed il Dott. Martino Ancona – Medico competente:
“La presente convenzione avrà durata annuale con scadenza al 31 Dicembre di ogni anno. Essa s'intenderà automaticamente rinnovata di anno in anno, per ugual periodo, a meno di formale disdetta da notificarsi non meno di 60 (sessanta) giorni prima della scadenza.”
- 3) Di dare atto che per il corrente anno l'importo del compenso da riconoscere al Dott. Martino Ancona è pari ad € 16.655,65 (€ 27,53 x 605 unità), da liquidarsi in rate trimestrali di € 4.163,91 cadauna.

4) Di dare atto che le predette modificazioni avranno vigore fino al 31/03/2008.

MR

firmato: **IL SEGRETARIO**
Dott. Cosimo Rochira

firmato: **IL PRESIDENTE**
Ing. Giuseppe Casatello



ACCORDO DI CONVENZIONE TRA L'A.M.A.T. – S.p.A. ED IL Dott. MARTINO ANCONA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DI SORVEGLIANZA SANITARIA

AFFIDAMENTO INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER L'ESPLETAMENTO DEI COMPITI PREVISTI DAL D.Lgs. n° 626/1994 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Il giorno 10 Marzo 2008 in Taranto nella sede dell'A.M.A.T. s.p.a. alla via Cesare Battisti n° 657, tra:

- 1) A.M.A.T. s.p.a. - Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto – Cod. Fisc. 00146330733, in persona del Presidente pro-tempore, Ing. Giuseppe Casatello;
- 2) Dott. Martino Ancona, nato a Martina Franca, il 12/05/1954 ed ivi residente alla via Leone XII - 2c, Cod. Fisc. NCN MTN 54E12 E986F, partita IVA 00807470737 quale medico in possesso dei requisiti previsti dalla normativa richiamata in oggetto;

PREMESSO

- Che gli obblighi derivanti dall'applicazione del D.Lgs. n° 626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, impongono al datore di lavoro di nominare un medico competente all'espletamento dei compiti previsti dal predetto Decreto Legislativo;
- Che, a tal fine, con deliberazione n° 59 del 15/11/2006 il Consiglio di Amministrazione ha stabilito di affidare incarico per l'attività di Medico competente al Dott. Martino Ancona, come in premessa indicato;
- Che con successiva deliberazione n° 04 del 08/02/2008 il Consiglio di Amministrazione ha approvato lo schema della presente convenzione;
- Che il Dott. Martino Ancona, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, come dallo stesso attestati, ha manifestato la propria disponibilità ad assumere le incombenze della sorveglianza sanitaria previste dal D.Lgs. n° 626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, presso l'A.M.A.T. - S.p.A., dietro corresponsione di un compenso annuo di € 15.000,00 (Euro quindicimila/00), onnicomprensivo



di tutti gli oneri inerenti le prestazioni di che trattasi e che di seguito saranno indicate.

TANTO PREMESSO

Tra le parti, come sopra indicate, si conviene e stipula quanto segue:

ARTICOLO 1

La premessa è parte integrante della presente convenzione.

ARTICOLO 2

L'A.M.A.T. S.p.A. affida al Dott. Martino ANCONA, che accetta, l'incarico della sorveglianza sanitaria per l'espletamento dei compiti di cui al Decreto Legislativo 19/09/1994, n° 626, *"Attuazione direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro"* e successive modificazioni ed integrazioni, per la durata prevista al successivo art. 8.

ARTICOLO 3

Il Dott. Martino ANCONA si impegna all'espletamento dei compiti affidati dalla vigente legislazione in materia di tutela e salute dei lavoratori ed in particolare a quanto espressamente previsto dagli articoli 16 e 17 del D.Lgs. n° 626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, e, ancor più specificatamente, si impegna a:

- 1) Partecipare alla valutazione del rischio mediante lo studio dei profili di mansione (analisi posto di lavoro VDT – movimentazione carichi), verificando il completo processo di produzione;
- 2) Definire i protocolli per gli accertamenti preventivi e periodici ed i relativi esami clinici e biologici;
- 3) Esprimere giudizi di idoneità al lavoro ed alle mansioni specifiche;
- 4) Collaborare al processo di prevenzione e partecipazione alla riunione annuale di cui all'art. 11 del D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni;
- 5) Ispezionare gli ambienti di lavoro almeno due volte l'anno;

- 6) Effettuare visite mediche per gli addetti ai videoterminali in presenza dei requisiti di cui all'art. 51 del D.Lgs. 626/94, così come modificato dal D.Lgs. 422/2000;
- 7) Istituire ed aggiornare le cartelle sanitarie e di rischio da custodirsi presso gli uffici aziendali dell'Azienda, con salvaguardia del segreto professionale;
- 8) Informare i lavoratori sui rischi insiti nella mansione svolta e sul significato dei controlli sanitari, nonché sui risultati degli stessi;
- 9) Elaborare, in forma anonima collettiva, i risultati sanitari che l'Azienda utilizzerà per l'informazione ai lavoratori ed ai rappresentanti per la sicurezza;
- 10) Attivare e gestire, per conto dell'Azienda, previo accordo specifico tra le parti, programmi di screening preventivi per le malattie cardiovascolari, metaboliche, respiratorie e tumorali, svolgendo, anche, attività educativa ed informativa;
- 11) Emettere certificati medici attestanti il non uso di alcool e di psicofarmaci in occasione delle visite periodiche di revisione, ex D.M. n° 88/1999, a carico di ogni Operatore di Esercizio;

Nell'espletamento di tutte le predette attività, il Dott. Martino ANCONA, collaborerà con il Responsabile Aziendale del servizio prevenzione e protezione.

ARTICOLO 4

Le visite mediche saranno effettuate presso la sala medica aziendale ovvero, sulla base di preventivi accordi tra le parti, presso lo studio del Medico competente in funzioni di particolari e giustificate esigenze del medico medesimo.

ARTICOLO 5

Per quanto attiene le visite specialistiche e gli esami di laboratorio che si rendessero necessari, il Dott. Martino ANCONA si servirà di strutture sanitarie di gradimento dell'AMAT S.p.A. che, giusta convenzione, se ne assumerà il totale onere economico.

ARTICOLO 6

Per l'espletamento dell'incarico di cui alla presente convenzione e nei termini in essa previsti, l'AMAT S.p.A. riconoscerà al Dott. Martino ANCONA la somma di € **27,53** (Euro **ventisette/53**), per ogni agente. Tale importo è onnicomprensivo di tutti gli oneri inerenti le prestazioni di che trattasi. Il compenso annuale sarà determinato dal prodotto della somma pro capite sopra indicata per la forza media rilevata **al 1° Gennaio di ogni anno**.

Per l'anno 2008 la forza media è rilevata in n° 605 unità, per cui il compenso per detto anno ammonta ad € 16.655,65. Tale compenso sarà liquidato in rate trimestrali. Il pagamento avverrà a 30 (trenta) giorni dalla presentazione di regolare fattura.

Per ritardati pagamenti l'AMAT S.p.A. riconoscerà gli interessi legali con esclusione della rivalutazione monetaria e anatocismo.

Tutto quanto non è espressamente ed esplicitamente previsto dalla presente convenzione dovrà essere preventivamente programmato e contrattato tra le parti.

ARTICOLO 7

Le parti si danno reciprocamente atto che il Dott. Martino ANCONA presta l'attività disciplinata dalla presente convenzione in qualità libero professionista, così come indicato al comma 5° - lettera b) dell'art. 17 del D.Lgs. n° 626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 8

La presente convenzione avrà una durata riferita al periodo **01/01/2008 – 31/03/2008**. Pertanto, il compenso relativo a tale trimestre sarà pari ad € **4.163,91**. Essa s'intenderà automaticamente rinnovata di anno in anno, per ugual periodo, a meno di formale disdetta da notificarsi non meno di 60 (sessanta) giorni prima della scadenza.

ARTICOLO 9

Per qualsiasi controversia in merito all'esecuzione della presente convenzione sarà competente il Foro di Taranto.

Letto, confermato e sottoscritto

Taranto, lì 10 Marzo 2008

IL MEDICO COMPETENTE
Dott. Martino ANCONA

IL PRESIDENTE AMAT S.p.A.
Ing. Giuseppe CASATELLO

**ACCORDO DI CONVENZIONE TRA L'A.M.A.T. – S.p.A. ED IL
Dott. MARTINO ANCONA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DI
SORVEGLIANZA SANITARIA**

***AFFIDAMENTO INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER
L'ESPLETAMENTO DEI COMPITI PREVISTI DAL
D.Lgs. n° 626/1994 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI***

Il giorno in Taranto nella sede dell'A.M.A.T. s.p.a. alla via
Cesare Battisti n° 657, tra:

- 1) A.M.A.T. s.p.a. - Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto – Cod. Fisc. 00146330733, in persona del Presidente pro-tempore, Ing. Giuseppe Casatello;
- 2) Dott. Martino Ancona, nato a Martina Franca, il 12/05/1954 ed ivi residente alla via Leone XII - 2c, Cod. Fisc. NCN MTN 54E12 E986F, partita IVA 00807470737 quale medico in possesso dei requisiti previsti dalla normativa richiamata in oggetto;

PREMESSO

- Che gli obblighi derivanti dall'applicazione del D.Lgs. n° 626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, impongono al datore di lavoro di nominare un medico competente all'espletamento dei compiti previsti dal predetto Decreto Legislativo;
- Che, a tal fine, con deliberazione n° 59 del 15/11/2006 il Consiglio di Amministrazione ha stabilito di affidare incarico per l'attività di Medico competente al Dott. Martino Ancona, come in premessa indicato;
- Che con successiva deliberazione n° ----- del 21/12/2007 il Consiglio di Amministrazione ha approvato lo schema della presente convenzione;
- Che il Dott. Martino Ancona, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, come dallo stesso attestati, ha manifestato la propria disponibilità ad assumere le incombenze della sorveglianza sanitaria previste dal D.Lgs. n° 626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, presso l'A.M.A.T. - S.p.A., dietro corresponsione di un compenso annuo di € 15.000,00 (Euro quindicimila/00), onnicomprensivo



di tutti gli oneri inerenti le prestazioni di che trattasi e che di seguito saranno indicate.

TANTO PREMESSO

Tra le parti, come sopra indicate, si conviene e stipula quanto segue:

ARTICOLO 1

La premessa è parte integrante della presente convenzione.

ARTICOLO 2

L'A.M.A.T. S.p.A. affida al Dott. Martino ANCONA, che accetta, l'incarico della sorveglianza sanitaria per l'espletamento dei compiti di cui al Decreto Legislativo 19/09/1994, n° 626, *"Attuazione direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro"* e successive modificazioni ed integrazioni, **per la durata prevista al successivo art. 8.**

ARTICOLO 3

Il Dott. Martino ANCONA si impegna all'espletamento dei compiti affidati dalla vigente legislazione in materia di tutela e salute dei lavoratori ed in particolare a quanto espressamente previsto dagli articoli 16 e 17 del D.Lgs. n° 626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, e, ancor più specificatamente, si impegna a:

- 1) Partecipare alla valutazione del rischio mediante lo studio dei profili di mansione (analisi posto di lavoro VDT – movimentazione carichi), verificando il completo processo di produzione;
- 2) Definire i protocolli per gli accertamenti preventivi e periodici ed i relativi esami clinici e biologici;
- 3) Esprimere giudizi di idoneità al lavoro ed alle mansioni specifiche;
- 4) Collaborare al processo di prevenzione e partecipazione alla riunione annuale di cui all'art. 11 del D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni;
- 5) Ispezionare gli ambienti di lavoro almeno due volte l'anno;

- 6) Effettuare visite mediche per gli addetti ai videoterminali in presenza dei requisiti di cui all'art. 51 del D.Lgs. 626/94, così come modificato dal D.Lgs. 422/2000;
- 7) Istituire ed aggiornare le cartelle sanitarie e di rischio da custodirsi presso gli uffici aziendali dell'Azienda, con salvaguardia del segreto professionale;
- 8) Informare i lavoratori sui rischi insiti nella mansione svolta e sul significato dei controlli sanitari, nonché sui risultati degli stessi;
- 9) Elaborare, in forma anonima collettiva, i risultati sanitari che l'Azienda utilizzerà per l'informazione ai lavoratori ed ai rappresentanti per la sicurezza;
- 10) Attivare e gestire, per conto dell'Azienda, previo accordo specifico tra le parti, programmi di screening preventivi per le malattie cardiovascolari, metaboliche, respiratorie e tumorali, svolgendo, anche, attività educativa ed informativa;
- 11) Emettere certificati medici attestanti il non uso di alcool e di psicofarmaci in occasione delle visite periodiche di revisione, ex D.M. n° 88/1999, a carico di ogni Operatore di Esercizio;

Nell'espletamento di tutte le predette attività, il Dott. Martino ANCONA, collaborerà con il Responsabile Aziendale del servizio prevenzione e protezione.

ARTICOLO 4

Le visite mediche saranno effettuate presso la sala medica aziendale ovvero, sulla base di preventivi accordi tra le parti, presso lo studio del Medico competente in funzioni di particolari e giustificate esigenze del medico medesimo.

ARTICOLO 5

Per quanto attiene le visite specialistiche e gli esami di laboratorio che si rendessero necessari, il Dott. Martino ANCONA si servirà di strutture sanitarie di gradimento dell'AMAT S.p.A. che, giusta convenzione, se ne assumerà il totale onere economico.

ARTICOLO 6

28,00 X
(24,53 x 605) = 14.818,65
↓ 31/3/2008

Per l'espletamento dell'incarico di cui alla presente convenzione e nei termini in essa previsti, l'AMAT S.p.A. riconoscerà al Dott. Martino ANCONA la somma di € **28,00** (Euro ventotto/00), per ogni agente. Tale importo è onnicomprensivo di tutti gli oneri inerenti le prestazioni di che trattasi, e sarà liquidato in rate trimestrali corrispondenti al prodotto della somma pro capite sopra indicata per la forza media trimestralmente rilevata.

Il pagamento avverrà a 30 (trenta) giorni dalla presentazione di regolare fattura.

Per ritardati pagamenti l'AMAT S.p.A. riconoscerà gli interessi legali con esclusione della rivalutazione monetaria e anatocismo.

Tutto quanto non è espressamente ed esplicitamente previsto dalla presente convenzione dovrà essere preventivamente programmato e contrattato tra le parti.

ARTICOLO 7

Le parti si danno reciprocamente atto che il Dott. Martino ANCONA presta l'attività disciplinata dalla presente convenzione in qualità libero professionista, così come indicato al comma 5° - lettera b) dell'art. 17 del D.Lgs. n° 626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 8

La presente convenzione avrà durata annuale con scadenza al 31 Dicembre di ogni anno. Essa s'intenderà automaticamente rinnovata di anno in anno, per ugual periodo, a meno di formale disdetta da notificarsi non meno di 60 (sessanta) giorni prima della scadenza.

ARTICOLO 9

Per qualsiasi controversia in merito all'esecuzione della presente convenzione sarà competente il Foro di Taranto.

Letto, confermato e sottoscritto

Taranto, li

IL MEDICO COMPETENTE
Dott. Martino ANCONA

IL PRESIDENTE AMAT S.p.A.
Ing. Giuseppe CASATELLO

$\frac{15.000}{545} \cdot (\%) \text{ / } \text{ag} \times \Rightarrow 1.1.2008 \Rightarrow 605 \text{ euro} \Rightarrow$
 $\Rightarrow (\%) \times 605 = (\%) \text{ / } \text{anno} = : 4 =$

**ACCORDO DI CONVENZIONE TRA L'A.M.A.T. - S.p.A. ED IL Dott.
MARTINO ANCONA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DI
SORVEGLIANZA SANITARIA**

**AFFIDAMENTO INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER L'ESPLETAMENTO DEI
COMPITI PREVISTI DAL D.Lgs. n° 626/1994 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI**

Il giorno 22 Dicembre 2006 in Taranto nella sede dell'A.M.A.T. s.p.a. alla via Cesare Battisti n° 657, tra:

- 1) A.M.A.T. s.p.a. - Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto - Cod. Fisc. 00146330733, in persona del Presidente pro-tempore, Ing. Giuseppe Casatello;
- 2) Dott. Martino Ancona, nato a Martina Franca, il 12/05/1954 ed ivi residente alla via Leone XII - 2c, Cod. Fisc. NCN MTN 54E12 E986F, partita IVA 00807470737 quale medico in possesso dei requisiti previsti dalla normativa richiamata in oggetto;

PREMESSO

- Che gli obblighi derivanti dall'applicazione del D.Lgs. n° 626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, impongono al datore di lavoro di nominare un medico competente all'espletamento dei compiti previsti dal predetto Decreto Legislativo;
- Che, a tal fine, con deliberazione n° 59 del 15/11/2006 il Consiglio di Amministrazione ha stabilito di affidare incarico per l'attività di Medico competente al Dott. Martino Ancona, come in premessa indicato;
- Che il Dott. Martino Ancona, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, come dallo stesso attestati, ha manifestato la propria disponibilità ad assumere le incombenze della sorveglianza sanitaria previste dal D.Lgs. n° 626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, presso l'A.M.A.T. - S.p.A., dietro corresponsione di un compenso annuo di € 15.000,00 (Euro quindicimila/00), onnicomprensivo di tutti gli oneri inerenti le prestazioni di che trattasi e che di seguito saranno indicate.

TANTO PREMESSO

Tra le parti, come sopra indicate, si conviene e stipula quanto segue:

ARTICOLO 1

La premessa è parte integrante della presente convenzione.

ARTICOLO 2

L'A.M.A.T. S.p.A. affida al Dott. Martino ANCONA, che accetta, l'incarico della sorveglianza sanitaria per l'espletamento dei compiti di cui al Decreto Legislativo 19/09/1994, n° 626, *"Attuazione direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro"* e successive modificazioni ed integrazioni, per la durata di anni 1 (uno) a decorrere dal 01/01/2007.

ARTICOLO 3

Il Dott. Martino ANCONA si impegna all'espletamento dei compiti affidati dalla vigente legislazione in materia di tutela e salute dei lavoratori ed in particolare a quanto espressamente previsto dagli articoli 16 e 17 del D.Lgs. n° 626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, e, ancor più specificatamente, si impegna a:

- 1) Partecipare alla valutazione del rischio mediante lo studio dei profili di mansione (analisi posto di lavoro VDT - movimentazione carichi), verificando il completo processo di produzione;
- 2) Definire i protocolli per gli accertamenti preventivi e periodici ed i relativi esami clinici e biologici;
- 3) Esprimere giudizi di idoneità al lavoro ed alle mansioni specifiche;
- 4) Collaborare al processo di prevenzione e partecipazione alla riunione annuale di cui all'art. 11 del D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni;
- 5) Ispezionare gli ambienti di lavoro almeno due volte l'anno;
- 6) Effettuare visite mediche per gli addetti ai videoterminali in presenza dei requisiti di cui all'art. 51 del D.Lgs. 626/94, così come modificato dal D.Lgs. 422/2000;
- 7) Istituire ed aggiornare le cartelle sanitarie e di rischio da custodirsi presso gli uffici aziendali dell'Azienda, con salvaguardia del segreto professionale;

- 8) Informare i lavoratori sui rischi insiti nella mansione svolta e sul significato dei controlli sanitari, nonché sui risultati degli stessi;
- 9) Elaborare, in forma anonima collettiva, i risultati sanitari che l'Azienda utilizzerà per l'informazione ai lavoratori ed ai rappresentanti per la sicurezza;
- 10) Attivare e gestire, per conto dell'Azienda, previo accordo specifico tra le parti, programmi di screening preventivi per le malattie cardiovascolari, metaboliche, respiratorie e tumorali, svolgendo, anche, attività educativa ed informativa;
- 11) Emettere certificati medici attestanti il non uso di alcool e di psico-farmaci in occasione delle visite periodiche di revisione, ex D.M. n° 88/1999, a carico di ogni Operatore di Esercizio;

Nell'espletamento di tutte le predette attività, il Dott. Martino ANCONA, collaborerà con il Responsabile Aziendale del servizio prevenzione e protezione.

ARTICOLO 4

Le visite mediche saranno effettuate presso la sala medica aziendale ovvero, sulla base di preventivi accordi tra le parti, presso lo studio del Medico competente in funzioni di particolari e giustificate esigenze del medico medesimo.

ARTICOLO 5

Per quanto attiene le visite specialistiche e gli esami di laboratorio che si rendessero necessari, il Dott. Martino ANCONA si servirà di strutture sanitarie di gradimento dell'AMAT S.p.A. che, giusta convenzione, se ne assumerà il totale onere economico.

ARTICOLO 6

Per l'espletamento dell'incarico di cui alla presente convenzione e nei termini in essa previsti, l'AMAT S.p.A. riconoscerà al Dott. Martino ANCONA la somma di € 15.000,00 (Euro quindicimila/00), onnicomprensiva di tutti gli oneri inerenti le prestazioni di cui si tratta, da pagarsi in rate trimestrali, calcolate sulla base della suddivisione mensile della somma complessiva, da pagarsi a 30 (trenta) giorni dalla presentazione di regolare fattura.

Per ritardati pagamenti l'AMAT S.p.A. riconoscerà gli interessi legali con esclusione della rivalutazione monetaria e anatocismo.

In caso di ampliamento dell'organico, alla data odierna fissato in 545 unità, le parti si riservano di adeguare il compenso annuo.

Tutto quanto non è espressamente ed esplicitamente previsto dalla presente convenzione dovrà essere preventivamente programmato e contrattato tra le parti.

ARTICOLO 7

Le parti si danno reciprocamente atto che il Dott. Martino ANCONA presta l'attività disciplinata dalla presente convenzione in qualità libero professionista, così come indicato al comma 5° - lettera b) dell'art. 17 del D.Lgs. n° 626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 8

La presente convenzione avrà durata annuale dal 01/01/2007 al 31/12/2007 e andrà formalmente rinnovata, almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza, per un ugual periodo.

Analogamente, il mancato rinnovo della presente convenzione, andrà formalmente comunicato, mediante raccomandata a.r., con almeno 60 (sessanta) giorni di anticipo sulla scadenza.

ARTICOLO 9

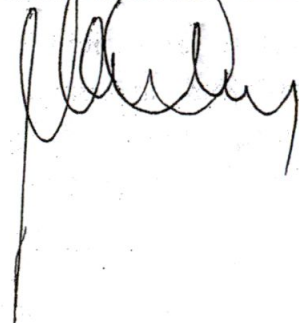
Per qualsiasi controversia in merito all'esecuzione della presente convenzione sarà competente il Foro di Taranto.

Letto, confermato e sottoscritto

Taranto, lì 22/12/2006

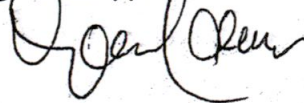
IL MEDICO COMPETENTE

Dott. Martino ANCONA



IL PRESIDENTE AMAT S.p.A.

Ing. Giuseppe CASATELLO



N° 59 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° 59 del 15.11.2006

O G G E T T O

***SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.Lgs:
N° 626/1994 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. AFFIDAMENTO
INCARICO.***

L'anno duemilasei, il giorno 15 (quindici) del mese di Novembre, alle ore 15.15, in Taranto e nella sede della Società, si è riunito in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

- | | | |
|------------------|-----------|-----------------|
| 1) Ing. Giuseppe | CASATELLO | Presidente |
| 2) Dott. Vito | SANTORO | Vice Presidente |
| 3) Avv. Giulio | PICARO | Componente |

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il Dott. Cosimo Rochira.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara valida e aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che :

- Il D.Lgs. n° 626/1994, e successive modificazioni ed integrazioni, pone a carico del datore di lavoro l'obbligo di disporre di un medico competente per l'espletamento di tutti i compiti e le incombenze prescritte dalla suddetta normativa;
- Il prossimo 31 dicembre 2006 scade la convenzione in essere con la società "Sanitas Program Service", affidataria dell'incarico della sorveglianza sanitaria presso l'AMAT, e si pone, quindi, l'esigenza di affidare nuovo incarico in materia;

Rilevato che:

- L'attività necessaria a garantire quanto richiesto dalla normativa vigente in materia di tutela della salute dei lavoratori (cfr. artt. 16 e 17 del D.Lgs. 626/1994), da affidare al medico competente, è la seguente:
 - 1) Valutazione del rischio mediante lo studio dei profili di mansione (analisi posto di lavoro VDT - movimentazione carichi), verificando il completo processo di produzione;
 - 2) Definizione dei protocollo per gli accertamenti preventivi e periodici ed i relativi esami clinici e biologici;
 - 3) Emissione di giudizi di idoneità al lavoro ed alle mansioni specifiche;
 - 4) Collaborazione al processo di prevenzione e partecipazione alla riunione annuale di cui all'art. 11 del D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni;
 - 5) Ispezione agli ambienti di lavoro almeno due volte l'anno;
 - 6) Effettuazione di visite mediche per gli addetti ai videoterminali in presenza dei requisiti di cui all'art. 51 del D.Lgs. 626/94, così come modificato dal D.Lgs. 422/2000;
 - 7) Istituzione ed aggiornamento di cartelle sanitarie e di rischio da custodirsi presso gli uffici aziendali dell'Azienda, con salvaguardia del segreto professionale;
 - 8) Informazione ai lavoratori sui rischi insiti nella mansione svolta e sul significato dei controlli sanitari, nonché sui risultati degli stessi;
 - 9) Elaborazione, in forma anonima collettiva, dei risultati sanitari che l'Azienda utilizzerà per l'informazione ai lavoratori ed ai rappresentanti per la sicurezza;
 - 10) Attivazione e gestione, per conto dell'Azienda, previo accordo specifico tra le parti, di programmi di screening preventivi per le malattie cardiovascolari, metaboliche, respiratorie e tumorali, svolgendo, anche, attività educativa ed informativa;
 - 11) Emissione di certificato medico attestante il non uso di alcool e di psico-farmaci in occasione delle visite periodiche di revisione, ex D.M. n° 88/1999, a carico di ogni Operatore di Esercizio;
- Visto lo schema di convenzione allegato alla presente, contenente patti e condizioni regolanti l'attività sopra descritta;

- Visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;
- Visti il D.Lgs. n° 626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni; il D.Lgs. n° 422/2000; il D.M. n° 88/1999;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge

D E L I B E R A

- 1) Di affidare incarico per l'attività di Medico Competente, per l'espletamento dei compiti previsti dal D.Lgs. n° 626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, al Dott. Martino ANCONA (tel. 3356542781).
- 2) Di approvare l'allegata convenzione annuale che regolerà i rapporti tra la Società AMAT ed il Dott. Martino Ancona.
- 3) Di stabilire che il compenso annuo, onnicomprensivo di tutti gli oneri inerenti le prestazioni contenute nella convenzione anzidetta, è di € 15.000,00.

l.c.s.

firmato: ***IL SEGRETARIO***
Dr. Cosimo Rochira

firmato: ***IL PRESIDENTE***
Ing. Giuseppe Casatello